



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale n. 37/GST del 31 maggio 2022**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 37/GST (2021/2022)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 31 maggio 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**COPPA REGIONALE UNDER 18**

**GARE DEL 29/ 5/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 29/ 5/2022 EUROPA S.R.L. – REAL FORIO 2014**

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo inoltrato dalla SSD Europa s.r.l., con allegato ricorso, il 30.05.2022, ore 11.33; rilevato che: A) non risulta allegata alla PEC di trasmissione del preannunzio e quindi depositata la prova necessaria della notifica a mezzo PEC alla controparte del preannunzio di reclamo e del ricorso, come disposto dalla delibera del Presidente Federale in C.U. n. 50/A; invero, alla PEC di trasmissione del preannunzio di reclamo risulta allegata solo la "ricevuta di accettazione" da parte del sistema della PEC, ricevuta che non fa prova della consegna alla controparte della stessa; ed infatti come è costante Giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass. N. 27250/2018) solo la ricevuta di "consegna" della PEC è l'unico elemento per stabilire con certezza ed efficacia legale l'avvenuta trasmissione ( in termini di ricezione ovvero mancata ricezione ) della PEC ; B) al preannunzio di reclamo non risulta allegata la prova del versamento del contributo previsto per la proposizione dello stesso ovvero non risulta la dichiarazione di addebitare il contributo sul proprio conto ; il tutto come disposto dalla delibera del Presidente Federale in C.U. n. 50/A. **P.Q.M.** delibera di : A) dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla SSD Europa s.r.l. e, per l'effetto, lo rigetta ; B) omologa il risultato di 4/4 conseguito dalle Società sul tgd; C) dispone di incamerarsi la tassa reclamo.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Maurizio La Duca**

**Publicato in NAPOLI il 31 maggio 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**